



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2320**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Seconda sostituzione dell'allegato A) parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Provinciale n. 247 di data 13 febbraio 2009 avente ad oggetto "Misure urgenti finalizzate all'accelerazione, certezza e semplificazione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e all'omogeneità delle relative procedure. Approvazione delle direttive procedurali, del capitolato speciale tipo - norme amministrative in materia di lavori pubblici e degli schemi tipo dei bandi e degli inviti a presentare offerta".

Il giorno **15 Ottobre 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**MARTA DALMASO  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 247 di data 13 febbraio 2009, il cui allegato A) è stato sostituito integralmente con deliberazione n. 1509 di data 18 giugno 2009, la Giunta Provinciale ha approvato le *“Misure urgenti finalizzate all’accelerazione, certezza e semplificazione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e all’omogeneità delle relative procedure. Approvazione delle direttive procedurali, del capitolato speciale tipo - norme amministrative in materia di lavori pubblici e degli schemi tipo dei bandi e degli inviti a presentare offerta”*.

Tra l’altro, in tale allegato, si dettano le direttive per l’Agenzia per i Servizi in merito alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara.

In merito al requisito inerente le violazioni fiscali (art. 38, comma 1 lett. g, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 35, comma 1 lett. g, della L.P. n. 26/1993), in dette direttive si specifica: *“Con riferimento alla lett. g), comma 1, dell’art. 35 della L.P. 26/93 l’Agenzia per i servizi opera l’esclusione in caso di irregolarità, definitivamente accertate, concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse.”*.

Per quanto riguarda il requisito relativo alle violazioni contributive ed assicurative inerenti il DURC (art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 35, comma 1 lett. e, della L.P. n. 26/1993), in dette direttive si specifica: *“L’Agenzia per i servizi esclude l’impresa in presenza di certificato di regolarità contributiva (DURC) irregolare, senza procedere ad alcuna valutazione discrezionale in ordine alla gravità dell’irregolarità.”*.

Dato atto che il T.R.G.A. di Trento, come da recenti decisioni, interpreta estensivamente le disposizioni della normativa provinciale sui requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di gara nel senso di richiamare il contenuto delle corrispondenti norme previste dal legislatore nazionale e nel senso di attribuire alla stazione appaltante un potere/dovere di valutazione caso per caso in relazione alla necessità di tutela della concorrenza e dell’applicazione della previsione alla luce del principio comunitario di proporzionalità.

In questa fase, considerato il contrasto giurisprudenziale in atto (sia tra Tribunali Amministrativi Regionali sia tra sezioni del Consiglio di Stato) e visto l’orientamento attuale del T.R.G.A. di Trento, in relazione al possesso dei requisiti sopra citati e per dare certezza ai soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali al fine di contenere il contenzioso giudiziale, si propone di rivedere le direttive relative ai requisiti di cui sopra, anche alla luce del parere espresso in data 22 settembre 2010 dal Comitato tecnico dell’Agenzia per i Servizi, fatti salvi eventuale successiva interpretazione autentica del legislatore o un definitivo e uniforme consolidamento giurisprudenziale da parte dei giudici amministrativi.

### **In merito alle violazioni fiscali**

Considerato che è interesse per la pubblica amministrazione contrarre con imprese serie ed affidabili, appare sproporzionato escludere dalle procedure di gara quei concorrenti nei cui confronti si configurino violazioni fiscali, anche se definitivamente accertate, che non incidano oggettivamente sulla loro affidabilità e solidità finanziaria.

Il bando di gara deve pertanto espressamente prevedere, in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l’onere per l’Amministrazione di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all’ammissione alla gara e/o all’aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i Servizi deve appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Considerato che il concorrente, ai fini della partecipazione alle procedure di gara, deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ordine generale tra cui quella che non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (cfr. art. 38, comma 1 lett. g, del D.Lgs. n. 163/2006), il bando di gara deve prevedere espressamente l'onere per il concorrente di dichiarare **tutte** le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede).

### **In merito alle violazioni contributive/assicurative**

Anche in merito alla violazioni contributive ed assicurative, la formulazione della normativa si è prestata a diverse interpretazioni, come emerge dai precedenti giurisprudenziali che si rivengono relativamente alla gravità della violazione.

La soglia di gravità dell'irregolarità, attualmente, è fissata dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007.

In particolare, il citato D.M. ha previsto all'art. 8, comma 3, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, che non osta al rilascio del D.U.R.C. uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Scostamento non grave è considerato quello inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00.-, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del D.U.R.C..

Fermo restando che la stazione appaltante è vincolata alle risultanze del D.U.R.C., in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione (assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso), il bando di gara deve espressamente prevedere, in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente, l'onere per l'Amministrazione di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

In caso di violazioni contributive definitivamente accertate e risultanti dal D.U.R.C., l'Agenzia per i Servizi deve appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;
- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;
- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;
- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Il bando di gara deve prevedere espressamente la facoltà per il concorrente di dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.

Si propone, altresì, di disporre che le direttive di cui all'allegato A) del presente provvedimento trovino applicazione anche alle procedure di gara già in corso qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di ammissione o esclusione in merito ai requisiti di cui sopra alla data di adozione del presente atto.

Si propone, inoltre, di omettere nelle direttive di cui all'allegato A) del presente provvedimento i riferimenti all'art. 33, comma 3 e all'art. 38, comma 3 della L.P. 26/93 e all'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2010.

Infine, si reputa opportuno, anziché emendare il vigente testo, provvedere all'integrale sostituzione dello stesso. Delle modificazioni contenute nell'allegato A) si darà comunque indicazione specifica sul sito web della PAT.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- dato atto di quanto indicato in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 247 di data 13 febbraio 2009;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1509 di data 18 giugno 2009;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare il nuovo allegato A) recante "*Misure urgenti finalizzate all'accelerazione, certezza e semplificazione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e all'omogeneità delle relative procedure*", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sostituisce integralmente quelle contenute nell'allegato A) alla deliberazione n. 247 di data 13 febbraio 2009, così come modificate dalla deliberazione n. 1509 di data 18 giugno 2009;

- 2) di omettere nelle direttive di cui all'allegato A) del presente provvedimento i riferimenti all'art. 33, comma 3 e all'art. 38, comma 3 della L.P. 26/93 e all'art. 23 del relativo regolamento di attuazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2010;
- 3) di disporre che le direttive di cui all'allegato A) del presente provvedimento trovino applicazione anche alle procedure di gara già in corso qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di ammissione o esclusione in merito ai requisiti di cui in premessa alla data di adozione del presente atto;
- 4) di mantenere invariato quanto ulteriormente disposto nelle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 247 di data 13 febbraio 2009 e n. 1509 di data 18 giugno 2009.

LC